

NUM. DOC. 81/2008

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”
Estratto del verbale della seduta del 09 Settembre 2008

Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BUFALO CAMARDA CARPINELLI CERA CONTI DE DATO
DEIANA FRANCHI INFELISE LAINO LA NOTTE MANCUSO MINNITI MINUTELLO
MOSSO NUCERA PANZERA RASTELLI SCIASCIA TUMOLO.

In totale con il Presidente n. 23

Risultano assenti i Consiglieri: BARROCU SPINELLI.

Con l'assistenza del Segretario: DOTT. GIOVANNI DE MARIA.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - ART. 42 COMMA 2 - PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA
GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA PLAVA 66 AL CIRCOLO
MIRAFIORI "CIME BIANCHE" - RINNOVO.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - ART. 42 COMMA 2 - PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA PLAVA 66 AL CIRCOLO MIRAFIORI "CIME BIANCHE" - RINNOVO.

Il Presidente Maurizio TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Antonino TUMOLO riferisce:

Con deliberazione mecc. 2003/04965/010 dell'8 luglio 2003, esecutiva dall'11 agosto 2003, il Consiglio Comunale assegnava, al Circolo Mirafiori "Cime Bianche", per la durata di cinque anni e ad un canone annuo di Euro 385,00, la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Torino – Via Plava 66 – individuato a Catasto Terreni al foglio 1465 n° 5 p. sub.1

La parte dell'impianto, oggetto della presente concessione, si presenta su un'area compresa all'interno dell'intero complesso sportivo, come evidenziato da allegata planimetria facente parte integrante del presente atto deliberativo (all. 1), e comprendente:

- un fabbricato di mq. 27 circa adibito a sede sociale, attività ricreative
- sei campi bocce illuminati di mq. 551;
- area di servitù adibita a passaggio utenti;

Valutata la positiva gestione dell'impianto, reputato che la conduzione tecnica e la manutenzione dello stesso sono state effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla precedente convenzione, si ritiene di poter dar corso al rinnovo della concessione. Pertanto, in ottemperanza a quanto sancito dal Regolamento Comunale n° 295, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 ottobre 2004 - mecc. 200403053/010, avente per oggetto "Regolamento per la Gestione Sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", ed in considerazione del fatto che la concessione è in scadenza si è provveduto a:

- attivare l'iter procedurale relativo all'istanza di rinnovo con nota del 13 settembre 2007 prot. 9805/4/9/1;
- concordare con il gestore le condizioni che regoleranno il rinnovo, riportate in apposito disciplinare d'intesa che fa parte integrante del presente atto deliberativo (all. 2);
- acquisire agli atti, ai sensi dell'art. 6 – punto 2 del suddetto Regolamento, relazione scritta, inerente la gestione della struttura sportiva di Via Plava 66, pervenuta con nota del 20 giugno 2008 prot 6455/7.13.4;

- acquisire agli atti, ai sensi dell'art. 6 – punto 3 del suddetto Regolamento, nota prot. 12676-4-9-1 del 28 novembre 2007, con la quale il Circolo formalizza la volontà di proseguire nella gestione sociale della struttura sportiva;
- estendere il canone ricognitorio, in ottemperanza a quanto disposto all'art 9 Testo Coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 Regolamento del Consiglio Comunale Deliberazione mecc. 200703520/010, al Circolo Cime Bianche in quanto lo stesso dispone di una struttura che, pur essendo all'interno di un più ampio impianto sportivo, vanta di fatto dimensioni e consistenza analoghe alle bocciofile di base. Si fa inoltre presente che la città ha provveduto, a seguito di costruzione del bocciodromo, ad assegnare all'intero complesso sportivo del personale proprio assumendo alcune competenze manutentive e gestionali riducendo, di fatto, anche le aree concesse al Circolo Cime Bianche. Pertanto il canone, per le motivazioni su esposte viene commisurato in Euro 52,00.

Il canone verrà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e dovrà essere versato in un'unica rata, da versare in via anticipata presso l'ufficio cassa della Circostrizione 10, a far tempo dalla data di scadenza della convenzione.

Secondo quanto prescritto dall'art. 8 del suddetto Regolamento della Città, la concessione avrà durata di cinque anni, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data d'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva la presente proposta di convenzione.

Vista la difficoltà di intervenire sugli impianti tecnologici per effettuare uno scorporo delle utenze;

Vista l'esiguità degli importi da imputare al concessionario durante il periodo di concessione;

Vista la necessità di addebitare al concessionario il costo delle utenze in modo proporzionale alla percentuale di fabbricato usato;

In ossequio a quanto disposto dall' Art. 9 punto 3 Regolamento della Città ed alla deliberazione del Consiglio Comunale del 17 settembre 2007 (Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Consiglio Comunale), si ritiene che la titolarità dei contratti relativi alle utenze (energia elettrica – consumi idrici – riscaldamento) rimanga in carico alla Città secondo le seguenti modalità e percentuali di imputazione:

- A) rilevata una forte prevalenza dei consumi idrici che attengono alle aree di pertinenza della Città (conduzione gestione aree verdi pulizia aree di passaggio) si ritiene di imputare il 10% dell'ammontare dei consumi idrici in carico al concessionario ed il 90% in carico alla Città. Pertanto la Città provvederà, in applicazione dell'art. 9 Regolamento 295, al recupero del 20% della suddetta percentuale di imputazione a carico del concessionario.
- B) rilevato che sul contatore relativo all'energia elettrica oltre ai campi bocce ed alla sede della bocciofila insistono anche l'illuminazione dei giardinetti pubblici, l'illuminazione interna all'impianto e considerato che l'illuminazione dei giardinetti pubblici è in funzione anche di notte si ritiene di imputare il 10% dell'ammontare dei consumi energia elettrica al concessionario ed il 90% alla Città cui peraltro rimarrà la titolarità del contratto. Pertanto la Città provvederà, in applicazione dell'art. 9 Regolamento 295, al

- recupero del 20% della suddetta percentuale di imputazione a carico del concessionario.
- C) rilevato che il locale adibito a sede sociale occupa una superficie di 27 mq. (per un volume di 81 mc.) computato il costo medio annuo al metro cubo per il riscaldamento, la Città provvederà, in applicazione dell'art. 9 Regolamento 295, al recupero del 20% dell'ammontare suddetto imputandolo a carico del concessionario.

La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti fissati dall'art. 14 della convenzione allegata.

L'allegato disciplinare di convenzione è subordinata all'approvazione del C.C. come previsto dall'art. 6 del Regolamento della Città 295.

La presente proposta sarà inoltrata alla Divisione Sport e Tempo Libero per i provvedimenti di competenza.

Alla scadenza, la concessione non sarà rinnovata automaticamente ma dovrà essere approvata con nuovo atto deliberativo.

La proposta di concessione, è stata illustrata nella riunione della 5^a Commissione del 30 giugno 2008 ed esaminata dalla Giunta Circoscrizionale nella seduta del 14 luglio 2008.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali cui appartiene l'attività in oggetto;
- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica
 - favorevole sulla regolarità contabile.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il rinnovo della concessione dell'impianto sportivo sito in Torino – Via Plava 66 – individuato a Catasto Terreni al foglio 1465 n° 5 p. sub. 1 come delineato da allegata planimetria facente parte integrante del presente atto deliberativo (all. 1), il quale si estende su un'area di complessivi 570 mq. circa e comprende:
 - un fabbricato di mq. 27 circa adibito a sede sociale e attività ricreative;
 - sei campi bocce illuminati di mq. 551;
 - area di servitù adibita a passaggio utenti;assegnandolo, in gestione sociale e per una durata di cinque anni, al Circolo “Cime Bianche”, con sede legale in Via Plava 66 – C.F. 97558540015 – nella persona del legale

rappresentante Sig. Antonio ZANETTI nato a Vidiana (MN) il 19 novembre 1931 (CFZNTNTN31S19L 826X) e residente in Torino Via Plava n. 53 TO. La concessione avrà decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale che ratificherà in via definitiva la presente proposta di rinnovo;

- 2) Di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, con il” Circolo “Cime Bianche”, alle condizioni ivi contenute (all. 2) subordinandone l’efficacia all’approvazione del Consiglio Comunale.

Il canone annuo ricognitorio, in relazione a quanto previsto all’art. 9 Testo Coordinato ai sensi dell’art. 44 comma 2 Regolamento del Consiglio Comunale Deliberazione n. 2007/03520/010, secondo le motivazioni esplicitate in narrative che integralmente si riportano, viene computato in Euro 52,00.

Detto canone verrà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e dovrà essere versato in un'unica rata, da versare in via anticipata presso l’ufficio cassa della Circoscrizione 10, a far tempo dalla data di scadenza della convenzione.

Potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni impianti sportivi. E’ altresì previsto che nel caso in cui la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza nessun indennizzo.

La Città, per le motivazioni esplicitate in narrativa che integralmente si riportano, manterrà la titolarità dei contratti relativi alle utenze (energia elettrica – consumi idrici – riscaldamento).

In ossequio a quanto disposto dall’art. 9 punto 3 Regolamento della Città ed alla deliberazione del Consiglio Comunale del 17 settembre 2007 (Testo Coordinato ai sensi dell’art. 44 comma 2 del Consiglio Comunale) il costo delle utenze, vista la difficoltà di intervenire sugli impianti tecnologici, durante il periodo di concessione, viene addebitato al concessionario in modo proporzionale alla percentuale di fabbricato usato. Le utenze saranno così ripartite:

- rilevata una forte prevalenza dei consumi idrici che attengono alle aree di pertinenza della Città (conduzione gestione aree verdi pulizia aree di passaggio) il 10% dell’ammontare dei consumi idrici in carico al concessionario ed il 90% in carico alla Città. La Città provvederà, in applicazione dell’art. 9 Regolamento 295, al recupero del 20% della suddetta percentuale di imputazione a carico del concessionario.
- rilevato che sul contatore relativo all’energia elettrica oltre ai campi bocce ed alla sede della boccifila insistono anche l’illuminazione dei giardinetti pubblici,

l'illuminazione interna all'impianto e considerato che l'illuminazione dei giardinetti pubblici è in funzione anche di notte il 10% dell'ammontare dei consumi energia elettrica al concessionario ed il 90% alla Città. Pertanto la Città provvederà, in applicazione dell'art. 9 Regolamento 295, al recupero del 20% della suddetta percentuale di imputazione a carico del concessionario.

- rilevato che il locale adibito a sede sociale occupa una superficie che risulta essere di circa 27 mq. (81 mc.), per ciò che attiene ai consumi energia termica si provvederà, rilevato il costo medio annuo a mc. a computare l'ammontare sul quale la Città provvederà, in applicazione dell'art. 9 Regolamento 295, al recupero del 20% della suddetto ammontare a carico del concessionario.

Tutte le spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.

Le spese a carico della Città di cui agli artt. (15) e (18) dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai competenti Settori.

La presente proposta sarà inoltrata alla Divisione Sport e Tempo Libero per i provvedimenti di competenza.

- 3) Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.
- 4) L'efficacia del presente atto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale (p. 1 mozione n. 44, approvata dal Consiglio Comunale il 26 settembre 1995, mecc. 9506840/02).

Al momento della votazione sono inoltre assenti i consiglieri: Acquaviva, Panzera.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 21
Voti Favorevoli	n. 21

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il rinnovo della concessione dell'impianto sportivo sito in Torino – Via Plava 66 – individuato a Catasto Terreni al foglio 1465 n° 5 p. sub. 1 come delineato da allegata planimetria facente parte integrante del presente atto deliberativo (all. 1), il quale si estende su un'area di complessivi 570 mq. circa e comprende:
 - un fabbricato di mq. 27 circa adibito a sede sociale e attività ricreative;

- sei campi bocce illuminati di mq. 551;
- area di servitù adibita a passaggio utenti;

assegnandolo, in gestione sociale e per una durata di cinque anni, al Circolo “Cime Bianche”, con sede legale in Via Plava 66 – C.F. 97558540015 – nella persona del legale rappresentante Sig. Antonio ZANETTI nato a Vidiana (MN) il 19 novembre 1931 (CFZNTNTN31S19L 826X) e residente in Torino Via Plava n. 53 TO. La concessione avrà decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale che ratificherà in via definitiva la presente proposta di rinnovo;

- 2) Di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, con il” Circolo “Cime Bianche”, alle condizioni ivi contenute (all. 2) subordinandone l’efficacia all’approvazione del Consiglio Comunale.

Il canone annuo ricognitorio, in relazione a quanto previsto all’art. 9 Testo Coordinato ai sensi dell’art. 44 comma 2 Regolamento del Consiglio Comunale Deliberazione mecc. 200703520/010, secondo le motivazioni esplicitate in narrative che integralmente si riportano, viene computato in Euro 52,00.

Detto canone verrà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e dovrà essere versato in un'unica rata, da versare in via anticipata presso l’ufficio cassa della Circoscrizione 10, a far tempo dalla data di scadenza della convenzione.

Potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni impianti sportivi. E’ altresì previsto che nel caso in cui la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza nessun indennizzo.

La Città, per le motivazioni esplicitate in narrativa che integralmente si riportano, manterrà la titolarità dei contratti relativi alle utenze (energia elettrica – consumi idrici – riscaldamento).

In ossequio a quanto disposto dall’art. 9 punto 3 Regolamento della Città ed alla deliberazione del Consiglio Comunale del 17 settembre 2007 (Testo Coordinato ai sensi dell’art. 44 comma 2 del Consiglio Comunale) il costo delle utenze, vista la difficoltà di intervenire sugli impianti tecnologici, durante il periodo di concessione, viene addebitato al concessionario in modo proporzionale alla percentuale di fabbricato usato. Le utenze saranno così ripartite:

- rilevata una forte prevalenza dei consumi idrici che attengono alle aree di pertinenza della Città (conduzione gestione aree verdi pulizia aree di passaggio) il 10% dell’ammontare dei consumi idrici in carico al concessionario ed il 90% in carico alla Città. La Città provvederà, in applicazione dell’art. 9 Regolamento

295, al recupero del 20% della suddetta percentuale di imputazione a carico del concessionario.

- rilevato che sul contatore relativo all'energia elettrica oltre ai campi bocce ed alla sede della bocciola insistono anche l'illuminazione dei giardinetti pubblici, l'illuminazione interna all'impianto e considerato che l'illuminazione dei giardinetti pubblici è in funzione anche di notte il 10% dell'ammontare dei consumi energia elettrica al concessionario ed il 90% alla Città. Pertanto la Città provvederà, in applicazione dell'art. 9 Regolamento 295, al recupero del 20% della suddetta percentuale di imputazione a carico del concessionario.
- rilevato che il locale adibito a sede sociale occupa una superficie che risulta essere di circa 27 mq. (81 mc.), per ciò che attiene ai consumi energia termica si provvederà, rilevato il costo medio annuo a mc. a computare l'ammontare sul quale la Città provvederà, in applicazione dell'art. 9 Regolamento 295, al recupero del 20% della suddetto ammontare a carico del concessionario.

Tutte le spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.

Le spese a carico della Città di cui agli artt. (15) e (18) dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai competenti Settori.

La presente proposta sarà inoltrata alla Divisione Sport e Tempo Libero per i provvedimenti di competenza.

- 3) L'efficacia del presente atto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale (p. 1 mozione n. 44, approvata dal Consiglio Comunale il 26 settembre 1995, mecc. 9506840/02).
-